

ALLEGATO 3

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

TITOLO PRIMO

Capo primo

SCOPO E SEDE

- ART. 1 Costituzione e denominazione;
- ART. 2 Sede;
- ART. 3 Assenza di scopo di lucro;
- ART. 4 Oggetto sociale;
- ART. 5 Patrimonio;
- ART. 6 Attività strumentali
- ART. 7 Durata

Capo secondo

SOCI

- ART. 8 Categorie;
- ART. 9 Scioglimento del rapporto associativo;
- ART. 10 Contributi associativi;
- ART. 11 Domicilio dei Soci;

TITOLO SECONDO

Capo primo

ORGANI SOCIALI

- ART. 12 Organi sociali;

Capo secondo

ASSEMBLEE

- ART. 13 Assemblea dei Soci
- ART. 14 Assemblea ordinaria
- ART. 15 Assemblea straordinaria

Capo terzo

CARICHE SOCIALI

- ART. 16 Gratuità
- ART. 17 Requisiti
- ART. 18 Incompatibilità

Capo quarto



Manfredi Gabriele
11/06/2009
Manfredi Gabriele
11/06/2009
Manfredi Gabriele
11/06/2009

CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 19 Composizione e durata
- ART. 20 Presidente
- ART. 21 Riunioni
- ART. 22 Costituzione e deliberazioni
- ART. 23 Competenza
- ART. 23 24 Rappresentanza dell'Associazione
- ART. 25 Dimissioni e decadenza

Capo quinto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ART. 26 Composizione e durata

Capo sesto

ORGANI DI DISCIPLINA

- ART. 27 Organo di disciplina di prima istanza
- ART. 28 Commissione di disciplina di seconda istanza
- ART. 29 Effetti dell'impugnazione e pubblicazione delle decisioni
- ART. 30 Requisiti

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

- ART. 31 Composizione e compiti

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

- ART. 32 Esercizio sociale e bilancio
- ART. 33 Approvazione del bilancio
- ART. 34 Organi della liquidazione

TITOLO QUINTO

Norme finali

- ART. 35 Regolamento organico
- ART. 36 Clausola arbitrale
- ART. 37 Norma di rinvio

Manfredotto Giulio
Alfonso Basso
Roberto Basso
Roberto Basso

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Statuto conforme alla nuova normativa fiscale per le società e le associazioni sportive
(Leggi nn. 289/02 e 128/04)

TITOLO PRIMO
Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Rubiera Golf Club, nella forma di Associazione Sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli art. 36 ss. del Codice Civile; lettera h

ART. 2
SEDE

1. L'Associazione ha sede in Rubiera (RE), Via Sant'Agata n. 14.

ART. 3
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro. E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposta dalla legge.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4
OGGETTO SOCIALE

1. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG, oltreché di altri sports, fra i propri soci nell'ambito, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, nonché della Federazione internazionale golf.

2. L'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG; si impegna altresì, a norma dell'art. 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri anche ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile. Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Maurizio Basso
Stefano Basso
Stefano Basso
Stefano Basso
Stefano Basso

Stefano Basso

ART. 5
PATRIMONIO



- Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte fondi.

ART. 6
ATTIVITA' STRUMENTALI

- Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione Sportiva potrà:
 - compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento degli impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;
 - intestarsi licenze commerciali in genere;
 - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

ART. 7
DURATA

- La durata dell'Associazione è indeterminata.

Capo secondo
SOCI

ART. 8
CATEGORIE

- Fermo il rispetto del principio democratico e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - soci fondatori;
 - soci effettivi;
 - soci juniores;
 - soci onorari;
- Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri derivanti dalla legge e dallo statuto dell'Associazione.
- Solo quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.
- La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione su domanda controfirmata da due soci effettivi.

*Mariapaola G...
Marta M...
Alessandro S...
Luca S...*

STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Statuto conforme alla nuova normativa fiscale per le società e le associazioni sportive
(Leggi nn. 289/02 e 128/04)

TITOLO PRIMO
Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Rubiera Golf Club, nella forma di Associazione Sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 ss. del Codice Civile, lettera h

ART. 2
SEDE

1. L'Associazione ha sede in Rubiera (RE), Via Sant'Agata n. 14.

ART. 3
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro. È vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposta dalla legge.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4
OGGETTO SOCIALE

1. Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG, oltreché di altri sports, fra i propri soci nell'ambito, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf, nonché della Federazione internazionale golf.

2. L'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG; si impegna altresì, a norma dell'art. 80 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originarie dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri anche ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile. Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Manfredi, Giulio
Roberto
Migueli, Gian
Giuseppe, Roberto

2. I soci effettivi e juniores che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione devono dare comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., almeno novanta (90) giorni prima del 31 dicembre dell'anno in corso.
3. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

**ART. 10
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

1. Tutti i soci, esclusi quelli onorari ed i soci fondatori, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo entro il 31/01 di ogni anno per l'anno successivo.
2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 marzo dell'anno cui i contributi si riferiscono.
3. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dal Consiglio Direttivo.
4. I contributi associativi non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

**ART. 11
DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e L'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO SECONDO

Capo primo

ORGANI SOCIALI

**ART. 12
ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi sociali:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) l'Organo di disciplina di prima istanza;
 - f) la Commissione di disciplina di seconda istanza;
2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'assemblea.



Monfrè - Maria Padolli Gian Carlo
 Mengoni Quercia - Delfino - Mengoni Quercia - Michele Loda

5. Soci juniores sono coloro che hanno compiuto "l'età minima e l'età massima stabilita dal Regolamento Organico".

6. Essi corrispondono un contributo annuo ridotto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

7. Il regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie ai fini dell'organizzazione delle competizioni sportive, e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell'Associazione.

8. Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

9. I soci onorari sono nominati dall'assemblea.

10. I soci fondatori sono coloro che hanno costituito la presente associazione sportiva senza scopo di lucro.

ART. 9

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
- a) lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale e comunque dell'unanimità dei soci fondatori, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria, da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
 - b) le dimissioni volontarie;
 - c) la morosità protrattasi per oltre novanta (90) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
 - d) la radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'assenza dell'interessato non pregiudica la procedura. L'associato radiato non può più essere ammesso all'associazione.

Per espressa conoscenza, condivisione, ed accettazione dell'art. 9, comma 1, lett. a)

Firma _____

Mario Scudato
Massimo Scudato
Enrico Scudato
Enrico Scudato
Enrico Scudato
Enrico Scudato

Enrico Scudato

15. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

16. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

17. Il Regolamento Organico stabilisce i modi ed i tempi della pubblicazione dei verbali delle assemblee mediante affissione all'albo sociale.

ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro tre (3) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera (raccomandata) spedita ai soci aventi diritto al volo almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

3. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quanto ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci;
- b) nomina del Consiglio Direttivo nel numero di membri stabilito dall'assemblea stessa;
- c) nomina degli altri Organi sociali;
- d) approvazione e modificazione dei regolamenti.

5. E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

6. L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

2. La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione.

Manfredi Poggini
Allegato: quieto
Manfredi Poggini
Manfredi Poggini
Manfredi Poggini

Capo secondo

ASSEMBLEE

**ART. 13
ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci di età maggiore.
2. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i solo soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
3. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
5. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria, e di un terzo per un'assemblea straordinaria.
6. Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
7. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
8. Almeno 6 giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da uno dei soci fondatori e, in caso di loro assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un componente gli Organi di disciplina.
14. Un socio non può rappresentare per delega più di 2 soci.

*Allegato A - Circa Paolo Gaudio
Moggiolo, Roma - 11/10/2011
C. G. Gaudio*

2011

3. In caso di mancata opzione, l'interessato decade dalla carica più recente.

4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Capo quarto

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) membri.

2. I Consiglieri durano in carica per sei (6) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. I Consiglieri sono da scegliersi tra i soci fondatori i quali hanno il diritto di prelazione, e tra coloro che sono soci dell'Associazione da almeno cinque (5) anni, e maggiorenni.

Almeno un (1) membro del consiglio direttivo deve essere scelto fra i sei soci fondatori.

Per espressa conoscenza, condivisione, ed accettazione dell'art. 19, comma 3

Firma 

ART. 20 PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, che deve necessariamente essere scelto tra i soci fondatori. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Per espressa conoscenza, condivisione, ed accettazione dell'art. 20, comma 1

Firma 

2. Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo.

ART. 21 RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio Revisori dei conti.

Manuela R...
Barbara...
Walter...
Alvaro...
Luca...

3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza, della maggioranza dei soci.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

5. Ai fini della modificazione dello statuto resta ferma la inderogabile necessità dell'unanimità dei soci fondatori per l'approvazione di qualsiasi variazione delle norme sull'ordinamento interno.

Per espressa conoscenza, condivisione, ed accettazione dell'art. 15, comma 5

Firma 

Capo terzo CARICHE SOCIALI

ART. 16 GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive.

ART. 17 REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a sei (6) mesi;
- d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'art. 4, comma 2, lett. b), del presente statuto.
- f) Non avere interessi commerciali connessi allo svolgimento dell'attività sportiva

2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci dell'Associazione; devono però possedere i requisiti indicati al primo comma del presente articolo.

ART. 18 INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 11, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro trenta giorni per una di quelle per le quali è stato eletto.



*Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12
Allegato n. 13
Allegato n. 14
Allegato n. 15
Allegato n. 16
Allegato n. 17
Allegato n. 18
Allegato n. 19
Allegato n. 20
Allegato n. 21
Allegato n. 22
Allegato n. 23
Allegato n. 24
Allegato n. 25
Allegato n. 26
Allegato n. 27
Allegato n. 28
Allegato n. 29
Allegato n. 30*

- 2. Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per lettera o per telefax almeno 15 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, per telegramma o per telefax almeno tre giorni prima.
- 4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.
- 5. Il Regolamento Organico detta le regole riguardanti la documentazione da inviare ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

**ART. 22
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI**

- 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario; le stesse deliberazioni devono essere inserite in un'apposita raccolta cronologica.
- 4. Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

**ART. 23
COMPETENZA**

- 1. Il Consiglio ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.
- 2. Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

**ART. 24
RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1. Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché il potere di firma, spettano al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Direzione Generale
 Direzione Amministrativa
 Direzione Finanziaria
 Direzione Marketing
 Direzione Operativa
 Direzione Personale
 Direzione Progetti
 Direzione Ricerca e Sviluppo
 Direzione Tecnica
 Direzione Vendite
 Direzione Assistenza Clienti
 Direzione Qualità
 Direzione Sicurezza
 Direzione Ambiente
 Direzione Innovazione
 Direzione Legal
 Direzione Compliance
 Direzione Sistemi Informativi
 Direzione Logistica
 Direzione Procurement
 Direzione Facility Management
 Direzione Energia
 Direzione Sostenibilità

2013



**ART. 25
DIMISSIONI E DECADENZA**

1. Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro trenta (30) giorni dal fatto che comporta la decadenza.
2. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno degli aventi diritto al voto comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli stessi effetti di cui al comma che precede.

**Capo quinto
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 26
COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico.
2. Il Collegio nomina il suo Presidente.
3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo.

**Capo sesto
ORGANI DI DISCIPLINA**

**ART. 27
ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea che, in ogni caso, oltre ai membri effettivi elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti. (oppure: "I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato il più anziano di età. L'assemblea nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.").

15

Margherita Di...
Francesca...
Francesca...
Francesca...

- 2. Resta in carica per il quadriennio olimpico anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
- 3. L'Organo di disciplina di prima istanza, se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
- 4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.
- 5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.
- 6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto
 - b) censura scritta
 - c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione o dalla sola attività agonistica;
 - d) radiazione (espulsione).
- 7. L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
- 8. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
- 9. Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli controinteressati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
- 10. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
- 11. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.
- 12. L'Organo di disciplina di prima istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale (oppure "rituale") a norma e nei limiti di cui l'art. 79 dello Statuto della FIG.

*Margherita Savarosa
 Presidente Commissione Disciplina
 11/04/2014*

**ART. 28
 COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA**

1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea: i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato eletto il più anziano di età. L'assemblea nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che rendono necessarie.

2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.

3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.

4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6. Resta in carica per il quadriennio olimpico (oppure: "per ... anni"). Con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

ART. 29

EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 26 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, un termine maggiore.

ART. 30 REQUISITI

1. Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un associato, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno cinque(5) anni.

TITOLO TERZO COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 31 COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.

2. Essa sarà composta da tre (3) soci effettivi.

3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio Direttivo con prelazione al consigliere che sia anche socio fondatore.

*Monica Ruffini
Presidente
Vice Presidente
Membro
Membro
Membro*

4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica del Associazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

**ART. 32
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di tre (3) mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

**ART. 33
APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

- 1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

**ART. 34
ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE**

- 1. In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

**ART. 35
REGOLAMENTO ORGANICO**

- 1. Il Consiglio Direttivo formula, e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività dell'Associazione.

**ART. 36
CLAUSOLA ARBITRALE**

- 1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 78 dello Statuto della FIG, per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le



Handwritten notes in the right margin:
 15
 Commissione
 Consiglio Direttivo
 Assemblea
 Ministero della Giustizia
 Ministero delle Attività Produttive
 Dipartimento per gli Affari Giuridici

parti debbono assoggettarsi al giudizio arbitrale degli Organi di disciplina nella veste di arbitri rituali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 26. e 27 comma 5 del presente statuto.

2. L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.
3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme di cui al libro primo del codice civile.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Rubiera (RE), 13.12.2006

Letto, approvato e sottoscritto








